EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 111° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 19 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. **366**.

Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

(*Istituzione delle cattedre*)

Negli istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, compresi gli istituti professionali, le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purchè nel complesso le ore d'insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia.

A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonchè le ore disponibili dei dopo scuola, delle classi di aggiornamento, dei corsi serali.

Nella scuola media si deve istituire una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore settimanali di insegnamento per ogni due corsi. Per tale istituzione si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.

Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede al reperimento delle cattedre da istituire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

(*Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo*)

Gli insegnanti abilitati con nomina a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli.

Gli insegnanti non abilitati, con nomina a tempo indeterminato e con orario di cattedra o per almeno 8 ore settimanali di insegnamento, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino al termine dell'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione fino a quando non saranno immessi nei ruoli.

Gli insegnanti abilitati e non abilitati che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1969-70 e che abbiano prestato servizio d'insegnamento per almeno 8 ore settimanali e per l'intero triennio precedente, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui ai commi precedenti.

Gli insegnanti di cui ai commi precedenti in caso di perdita del posto o di contrazione delle ore di insegnamento, qualora non possano essere sistemati ai sensi dell'art. 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono mantenuti in servizio nell'ambito della stessa provincia, fermo restando il rapporto a tempo indeterminato e sono utilizzati nell'insegnamento o nel doposcuola ovvero in attività integrative della scuola per un numero di ore pari a quello del precedente anno scolastico ed in relazione a tale numero di ore sono retribuiti.

Gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti e scuole di istruzione secondaria e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica, nonchè i laureati insegnanti di materie tecniche e professionali negli istituti tecnici e professionali, con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1969-70 non possono essere licenziati per indisponibilità dei posti e saranno utilizzati ai sensi del quarto comma del precedente articolo.

Il presente articolo si applica anche agli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione professionale e delle scuole ed istituti di istruzione artistica, nonchè agli insegnanti reimpiegati presso le segreterie ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, e successive integrazioni, che saranno assunti con incarico a tempo indeterminato, considerandosi, ai fini di cui al terzo comma, il servizio prestato nei predetti uffici di segreteria come servizio d'insegnamento.

Gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, inseriti negli elenchi provinciali, nominati dai presidi su designazione dei Provveditorati agli studi, che abbiano prestato servizio d'insegnamento nell'anno scolastico 1969-70 per almeno otto ore settimanali di lezione, saranno mantenuti in servizio fino all'anno scolastico 1975-76 e, nel caso che conseguano l'abilitazione, fino a quando non saranno immessi nei ruoli, anche se non vi sia disponibilità di posti, e saranno utilizzati ai sensi del precedente quarto comma.

Art. 3.

(*Riserve di posti*)

Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola media, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

Art. 4.

(Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento)

Fino a quando non saranno approvate le norme sui corsi abilitanti per il reclutamento del personale insegnante della scuola secondaria ed artistica, sono sospesi salvo l'espletamento di quelli già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli èsami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica.

Art. 5.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno, si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. **367.**

Ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse, nonchè la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall'art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi.

Rimane ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova previsti dal terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dagli articoli 15 e 16, ultimo comma, e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Rimane altresì ferma la facoltà del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'art. 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per l'accertamento della prova.

I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla Ragioneria regionale dello Stato per il successivo inoltro alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Art. 2.

Il provveditore agli studi può, con proprio decreto, delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare, limitatamente agli insegnanti in servizio nell'istituto medesimo, i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Può altresì delegare agli stessi, per quanto concerne il personale insegnante e non insegnante, l'emanazione dei provvedimenti indicati rispettivamente alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5, alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

Art. 3.

Su richiesta dei competenti provveditori agli studi, trasmessa per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori straordinari al fine di corrispondere agli stessi gli assegni connessi alla classe di stipendio di ordinario.

I provveditori agli studi avanzeranno dette richieste quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte per la promozione ad ordinario degli interessati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. **368**.

Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« E' ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato agli studi ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine da stabilirsi annualmente con ordinanza ministeriale e non posteriore, comunque, al 31 ottobre ».

Art. 3.

E' regolata dal presente decreto anche la disciplina della presentazione delle domande d'incarico per l'anno scolastico 1970-71.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. **369**.

Aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitario e delle borse di addestramento didattico e scientifico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubbblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'art. 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970, aumentato dall'art. 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, è ulteriormente incrementato di L. 25 miliardi da utilizzarsi per l'anno accademico 1969-70.

La somma sarà ripartita dal Ministero della pubblica istruzione per ogni singola sede sulla base del numero degli studenti universitari che avendo titolo all'assegno di studio universitario non l'abbiano ottenuto per esaurimento di fondi.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera di ciascuna università o d'istituto d'istruzione universitaria provvederà a ripartire la somma assegnata tra le Facoltà per singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti universitari di cui al precedente comma.

Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'art. 21, ottavo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente il finanziamento delle borse di addestramento didattico e scientifico, per l'anno finanziario 1970, è incrementato di lire un miliardo.

Art. 3.

All'onere di L. 26 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 52. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970, n. **370**.

Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

Agli stessi fini è riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

Art. 2.

Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a « buono » o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.

Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a « buono » o corrispondente.

Art. 3.

Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.

Art. 4.

Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo retribuiti sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 5.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente provvedimento non è disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo, previste da leggi speciali.

Art. 6.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e non è cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6.

A coloro che per effetto della prima applicazione del presente decreto dovesse essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, utile a pensione riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalla ulteriore applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Al personale insegnante contemplato dal presente decreto viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti, riconoscendo, con decorrenza 1° luglio 1970, non più di due anni di servizio. Il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con decorrenza 1° luglio 1971. Gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dal 1° gennaio 1972.

I riconoscimenti di servizio previsti dal precedente comma operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

Art. 8.

Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio di insegnamento non di ruolo di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma è riconosciuto, ai soli fini economici, con decorrenza per un terzo dal 1° luglio 1970, per un altro terzo dal 1° luglio 1971 e per il restante terzo dal 1° gennaio 1972.

Il beneficio potrà essere applicato a richiesta nella classe di stipendio successiva alla prima.

Art. 9.

Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini económici, in ragione di un terzo.

Art. 10.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.

Art. 11.

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 14.500 per l'anno 1970; milioni 43.500 per l'anno 1971 e milioni 57.600 a partire dall'anno 1972.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, di lire 14.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI —
COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970.

Nomina della commissione centrale per i geologi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione centrale per i geologi, costituita presso il Ministero di grazia e giustizia, è così composta:

Presidente:

Del Mese dott. Salvatore, magistrato Corte di cassazione.

Vice presidente:

Colasurdo dott. Adriano, magistrato delegato dal capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

Componenti:

Moretti prof. Attilio, delegato dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Bianchini dott. Manfredo, delegato dal Ministero della pubblica istruzione;

Semenza dott. Edoardo, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Braga dott. Giovanni, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Pavan dott. Gabriele, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Ceretti dott. Enzo, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Rossi dott. Claudio, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Ogniben dott. Leo, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Ascheri dott. Angelo, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Scarsella dott. Francesco, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi;

Marchetti dott. Marco, geologo eletto dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

GAVA — MAGRÌ —
FERRARI AGGRADI

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1970.

Istituzione dell'intendenza di finanza nella provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, concernente l'istituzione della provincia di Isernia;

Visto l'art. 1 del regio decreto 26 settembre 1869, n. 5286, con cui nei capoluoghi di provincia sono istituite le intendenze di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Isernia è istituita l'intendenza di finanza, avente sede nel capoluogo.

Art. 2.

L'ufficio di cui all'articolo precedente inizierà a funzionare dal 3 marzo 1970.

Art. 3.

Le spese relative al funzionamento dell'ufficio previsto dal precedente art. 1 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo delle province di Campobasso ed Isernia, nonchè negli albi dei comuni delle province stesse.

Roma, addì 23 febbraio 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1970
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 116

(5549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » al dott. Francesco Corrao.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

(5595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 Mod. 241 D.O. — Data: 4 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vottero Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 280.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa averne interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 giugno 1970

(5477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1970, registro n. 6 Finanze, foglio n. 392, è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il ricorso straordinario, proposto con atto in data 7 giugno 1967, dalla commessa avventizia del lotto Rizzuto Elvira nata Spedale avverso l'addebito di L. 86.910 - contestatole dall'intendenza di finanza di Palermo con nota n. 220 del 20 gennaio 1967 - quale retribuzione corrispostale nel mese di maggio 1965, malgrado, con decorrenza dal 2 maggio 1965, le fosse stato liquidato l'assegno di quiescenza per cessazione dal servizio.

(5966)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giannetto Peli, nato a Montefiorino (Modena) il 18 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 4 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5588)

Il dott. Francesco Fugazza, nato a Lodi (Milano) il 24 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 15 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5589)

Il dott. Antonio Pollano, nato a Napoli il 25 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 gennaio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5590)

La dott.ssa Mirella Piscopo, nata a Bengasi (Libia) il 3 settembre 1940 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Siena in data 23 ottobre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(5591)

Il dott. Sandro Camerini, nato a Cremona il 1° maggio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 17 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(5592)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6114)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro numero 37 Pubblica istruzione, foglio n. 398, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dalla professoressa Concetta Pagano avverso il provvedimento, comunicato all'interessata, con nota n. 53646 del 29 ottobre 1964, del provveditore agli studi di Messina, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza della professoressa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(5584)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro numero 37 Pubblica istruzione, foglio n. 399, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 dal professor Giacomo Pagani avverso il provvedimento, comunicato allo interessato, con nota n. 27739 del 16 dicembre 1964, del provveditore agli studi di Padova, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(5585)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 400, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 13 aprile 1965 dal prof. Guala Fortunato avverso il provvedimento, comunicato all'interessato, con nota n. 14872 del 17 ottobre 1964, del provveditore agli studi di Vercelli, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva la istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(5583)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 297, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 gennaio 1967 dalla prof.ssa Salerni Pisani Maria, avverso la ministeriale n. 12758 del 13 luglio 1966, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro il trasferimento d'ufficio alla IX Scuola media di Catanzaro con decorrenza 1 ottobre 1965.

(5581)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970 registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro numero illeggibile Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Giovanni Pavano avverso il provvedimento, comunicato all'interessato, con nota del 17 ottobre 1964, del provveditore agli studi di Torino, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza del professore medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla costruzione di carriera.

(5586)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 maggio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta, il dott. Oscar Barone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5476)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca di credito provinciale, società per azioni con sede in Pisa, da parte della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario della incorporanda in Pisa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 23 gennaio 1970 dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, e in data 20 aprile 1970 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca di credito provinciale, società per azioni con sede in Pisa, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca di credito provinciale, società per azioni con sede in Pisa, da parte della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Pisa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Governatore: CARLI

(5942)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale di Patone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Patone, frazione del comune di Isera, da parte della Cassa rurale di Isera, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Isera e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Patone.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Patone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Patone, frazione del comune di Isera (Trento), in data 12 ottobre 1969, e della Cassa rurale di Isera, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Isera (Trento), in data 18 ottobre 1969, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale di Patone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Patone, frazione del comune di Isera (Trento), nella Cassa rurale di Isera, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Isera (Trento) alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Patone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(5376)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile vi sono cinquantasei vacanze;

che dieci di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 10060 in data 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1970, registro n. 9, foglio n. 24;

che altre quindici di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 10061 in data 10 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 139;

che dei restanti trentuno posti l'amministrazione, intende, per ora metterne a concorso solamente quindici;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalle vigenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione con concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato delle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica: copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 227

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio. a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5

e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5440)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di inserviente in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 marzo 1970, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un inserviente in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di inserviente in prova nel ruolo del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non

si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della

legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivanti dagli agrumi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale o dal vice direttore e da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Prova di scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale nonchè sulla conduzione di caldaie a vapore e sulla guida di automezzi.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio della stessa. La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, patente).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata sul bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di inserviente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 142 del personale civile dello Stato.

La nomina ad inserviente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine stabilito presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 9 maggio 1970

Il presidente: LA FACE

(5443)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.